



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 20 aprile 2021*

---

## AGENDA DEI LAVORI DEL 27 e 28 APRILE 2021

1. La Consulta decide sul ricorso della Corte d'appello di Brescia contro la delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Albertini nei confronti del dottor Robledo
2. Edilizia residenziale pubblica: è legittimo, nella determinazione del canone sopportabile, il trattamento deteriore riservato dalla legge della Lombardia ai lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti?
3. Responsabilità civile dei magistrati: dubbi del Tribunale di Salerno sugli effetti dell'abolizione del "filtro di ammissibilità", che impone al giudice di trasmettere subito gli atti al Pg della Cassazione titolare dell'azione disciplinare

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 27 aprile e nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 20 aprile 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 19 aprile 2021

## UDIENZA PUBBLICA 27 APRILE 2021

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI - INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE

*Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini, parlamentare europeo all'epoca dei fatti, nei confronti del dott. Alfonso Robledo, magistrato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia.*

**(Reg. Confl. poteri 8/2019 – fase di merito\*)**

**\* Conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza n. 82 del 2020.**

La Corte d'appello di Brescia promuove conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del 10 gennaio 2017 (approvazione del doc. IV-quater, n. 4), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca dei fatti parlamentare europeo, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte d'appello ricorrente propone il ricorso nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, dott. Alfonso Robledo, magistrato, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 3 febbraio 2017, che ha assolto il senatore Gabriele Albertini da due diversi reati di calunnia aggravata (artt. 368 e 61, numero 10, del codice penale) di cui era stato imputato.

La deliberazione di insindacabilità, riferisce il ricorrente, è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.

La Corte d'appello di Brescia, oltre a rilevare che il senatore Gabriele Albertini all'epoca dei fatti non rivestiva ancora la carica di senatore della Repubblica, lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per difetto del nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare, in pendenza del giudizio di primo grado, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

#### Atti all'origine del conflitto

Deliberazione del Senato della Repubblica – XVII Legislatura - Seduta del 10 gennaio 2017 (Doc. IV-quater, n. 4).

---

## UDIENZA PUBBLICA 27 APRILE 2021

### DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE SOPPORTABILE - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA

*Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Lombardia - Determinazione del canone di locazione sopportabile - Previsione che, per i nuclei familiari con tipologia di reddito diverse da quello derivante da pensione, lavoro dipendente o assimilato, la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISEE-ERP sia effettuata sulla*



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

*base della classe ISEE-ERP di appartenenza - Individuazione dell'area di protezione nella quale rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, con impossibilità di collocare nell'area di protezione soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall'ammontare del reddito percepito.*

**(R.O. 111/2020)**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Le disposizioni delle quali il giudice dubita, inerenti alla determinazione del canone di locazione sopportabile, non consentono la collocazione nell'area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall'ammontare del reddito percepito. Ciò, a differenza di coloro che, a parità di condizioni economiche e reddituali, percepiscono redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o assimilati.

Secondo il Collegio rimettente, tali disposizioni violerebbero, quindi, l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del trattamento diverso di situazioni sostanzialmente uguali e della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. In relazione al primo aspetto, le norme in questione contrasterebbero con il principio di uguaglianza, sottoponendo a un trattamento differenziato, anzi deteriore, situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe, o addirittura identiche, a quelle prefigurate dal comma 4, lettera *a*), dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2009. Secondo la prospettazione del giudice *a quo*, sarebbe illogica la scelta del legislatore di assoggettare situazioni così simili, in quanto fondate su un'analoga situazione di bisogno, a trattamenti differenziati.

Sotto altro profilo concorrente, non parrebbe al giudice amministrativo che il trattamento deteriore riservato ai soggetti percettori di reddito da lavoro autonomo - con esclusione comunque della possibilità di essere ricondotti nell'area della protezione ai fini della determinazione del canone ERP, a prescindere dall'ammontare del reddito posseduto - possa trovare una valida giustificazione nella differente tipologia di rapporto lavorativo che viene in rilievo. Entro tale contesto, non parrebbe sostenibile, secondo il rimettente, che il differente trattamento riservato alle entrate da lavoro dipendente, pensionistiche e provenienti da enti pubblici possa trovare giustificazione nel fatto che le stesse provengano da tipologie lavorative o soggetti che vengano sottoposti a un controllo a monte, mentre tipologie diverse di entrate non sarebbero soggette ad alcun tipo di verifica. L'ordinamento contempla, infatti, secondo il giudice *a quo*, varie tipologie di verifiche e controlli che possono essere svolti efficacemente anche per l'accertamento delle entrate derivanti da attività di lavoro autonomo.

### Norme censurate

**L.R. Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27**

**Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. (1)**

#### **Art. 31 - (Art. 3, L.R. n. 27/2007) Determinazione del canone di locazione sopportabile.**

*(omissis)*

**3.** Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'allegato 1 del Reg. n. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e*), del Reg. n. 1/2004 si detraggono:

- a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000,00 euro;
- b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000,00 euro;
- c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera *a*), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

- a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;
- b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;
- c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro;
- d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, per i nuclei familiari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *f* e *g*) del Reg. n. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del Reg. n. 1/2004. La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *f* e *g*), del Reg. n. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e*), del Reg. n. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001,00 ISEE-ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla lettera *c*).

(omissis)

-----  
(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 44, comma 1, L.R. 8 luglio 2016, n. 16, con i limiti ivi indicati.

---

### CAMERA DI CONSIGLIO 28 APRILE 2021

## **GIUDIZIO RISARCITORIO NEI CONFRONTI DELLO STATO PER FATTO ILLECITO DEL MAGISTRATO - EFFETTI DELL'ABOLIZIONE DEL "FILTRO DI AMMISSIBILITÀ" SULLA TRASMISSIONE, DA PARTE DEL TRIBUNALE, DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE**

*Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato - Abolizione della fase preliminare di delibazione in camera di consiglio della ammissibilità e non manifesta infondatezza della domanda (c.d. "filtro di ammissibilità") - Conseguente soppressione del termine che ricollegava l'esercizio dell'azione disciplinare alla comunicazione di ammissibilità della domanda - Obbligo, per il Tribunale investito della cognizione dell'azione di responsabilità civile, di disporre l'immediata trasmissione degli atti del procedimento al Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Automatismo dell'esercizio dell'azione disciplinare per i fatti che hanno dato luogo alla proposizione della domanda risarcitoria.*

**(R.O. 141/2020, 13/2021)**

Il Tribunale di Salerno, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dall'art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati) in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma e 108 della Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che la disposizione censurata debba essere interpretata nel senso che il Tribunale, investito della cognizione dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato promossa in relazione a comportamenti, atti o provvedimenti di un magistrato, sia tenuto, in ragione della mera proposizione della domanda risarcitoria, a disporre, in ogni caso, immediatamente la trasmissione degli atti del procedimento al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per consentire l'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, per i fatti che hanno dato luogo alla domanda risarcitoria. Per il rimettente la disposizione censurata – così come interpretata - appare irragionevole, sotto una pluralità di profili, laddove, per effetto dell'abolizione del c.d. “filtro di ammissibilità” - il cui positivo esito condizionava, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 18 del 2015, la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare – imporrebbe, sempre e comunque, al Tribunale l'obbligo di trasmissione immediata degli atti per l'avvio del procedimento disciplinare. La norma determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento rispetto ai termini e alle condizioni previsti, dal d.lgs. n. 109 del 2006, per il promovimento dell'azione disciplinare ove, in particolare, si prevede, tra l'altro, la proposizione di una “denuncia circostanziata”, mentre, nel caso in esame, secondo il rimettente si finirebbe per imporre l'esercizio dell'azione disciplinare per il solo fatto della proposizione della domanda risarcitoria a prescindere da una valutazione preliminare della sua fondatezza. Il rimettente lamenta, altresì, la potenziale incidenza sull'attività giurisdizionale e, in particolare, il pregiudizio del principio della soggezione dei giudici alla legge e la lesione delle prerogative di autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità riconosciute alla magistratura dalla Costituzione.

### Norme censurate

#### **L. 13 aprile 1988, n. 117**

#### **Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.**

#### **Art. 9 - Azione disciplinare.**

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.

(omissis)

---